CDXXXIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17021

Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787) (Seguito della discussione):

ZOTTA, *relatore di maggioranza* 17022, 17024, 17027, 17029, 17031, 17036, 17037, 17044
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 17022, 17024, 17027, 17038, 17045
DE LUCA 17024, 17025, 17028
ZELIOLI 17025, 17027
MENGHI 17029
CERRUTI, *relatore di minoranza* . 17030, 17031, 17034, 17039
LUSSU 17031, 17036
CARELLI 17033
BOCCASSI 17033
D'INCÀ 17033
SCOCCIMARRO 17046
GRISOLIA 17046

Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti) 17021

Relazione (Presentazione) 17022

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caron per giorni 4, Ciasca per giorni 4, Varriale per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito allo esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, di un contributo ordinario di 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio » (1068); « Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli istituti di culti diversi dalla religione catto-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

lica » (1071); « Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione degli acquisti da parte degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto » (1072);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) il disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (1074);

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo straordinario di 628 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1067).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bo ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (848).

Questa relazione sarà stampata e distribuita; il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 1. Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono altresì dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Mi sembra opportuno, all'ultimo comma, di sopprimere la parola « altresì », dal momento che tale comma tratta di una materia del tutto diversa da quella regolata nel precedente capoverso.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Aderisco al rilievo fatto dall'onorevole Presidente.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla dichiarazione del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 con la soppressione, nell'ultimo comma, della parola « altresì ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli ac-

conti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

(*È approvato*).

Art. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistono le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

(*È approvato*).

Art. 6.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano più notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

(*È approvato*).

Art. 8.

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini, ed in caso di morte i loro congiunti, militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

Su questo articolo è intervenuto un accordo tra la Commissione ed il rappresentante del Governo per trasferire la frase « ed in caso di morte i loro congiunti » dopo le parole « della guerra in generale ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Vorrei dare su questo articolo un chiarimento che potrebbe avere valore interpretativo.

Mi è stato segnalato dal collega Menghi — che non vedo ora presente nell'Aula, forse perchè si è appagato delle assicurazioni dategli — che è sorta questione sull'interpretazione di questa norma. È stato fatto il caso del militarizzato che abbia riportato l'invalidità in stato di prigionia o sia ivi deceduto. Il Comitato di liquidazione ha espresso l'avviso che in quel caso non sia dovuto il trattamento di pensione o, quanto meno, che il militarizzato debba essere considerato, agli effetti della pensione, come civile, e cioè che non gli debba essere riconosciuto il grado militare.

La questione è stata portata anche dinanzi alla Corte dei conti, la quale ha risolto il caso nel senso che io mi accingo ad esporre e che appare evidente dalla lettura dell'articolo, per cui non si presenta la necessità di un emendamento. La interpretazione è la seguente: che, cioè, non sorge alcuna questione sul fatto che il militarizzato, che abbia riportato invalidità o sia deceduto in seguito ad azione bellica, ha diritto alla pensione di guerra. Quando, invece, il militarizzato si trova in stato di prigionia, allora non è questo articolo 9 che ha da applicarsi, ma è il primo comma dell'articolo 3, che riguarda anche i militarizzati morti o divenuti invalidi durante lo stato di prigionia presso il nemico, e fa ad essi lo stesso trattamento che ai militari.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dall'onorevole relatore di maggioranza se alla parola « congiunti » contenuta in quest'articolo si dà lo stesso valore che essa ha nel codice civile.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Si tratta di quei congiunti che sono presi in considerazione da questo disegno di legge e che sono precisati nel titolo terzo e nel titolo quarto.

PRESIDENTE. Non ritiene il senatore Zotta opportuna una aggiunta che chiarisca questo punto?

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ritengo che una aggiunta non sia necessaria.

PRESIDENTE. Comunque, l'interpretazione da dare alla parola « congiunti » risulta da quanto ella ha testè dichiarato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DE LUCA. Noi, normalmente, quando ci riferiamo alla dizione di una legge, ci richiamiamo, per interpretarla, alla legge fondamentale, che in questo caso è precisamente il Codice civile. Ora, se si dice « congiunti », il retto interprete deve pensare subito ai congiunti di cui parla il Codice civile; d'altro canto, essendo stato detto che ci si deve riferire ai congiunti di cui si parla nel disegno di legge, da ciò potrebbe nascere confusione. Ritengo che sarebbe quindi opportuna una specificazione ed è inutile che ricordi il principio che quello che si dice in sede di discussione, se potrà servire di elemento interpretativo, come tutti sanno, non essendo la legge, non vincola l'interprete, il quale rimane libero, pur se si serva dello ausilio di quel lume, di accedere in avviso anche contrario. Io insisterei pertanto presso la Commissione perchè la dizione venisse emendata.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Io penso che una modifica non sia necessaria. D'altronde, il collega De Luca potrebbe predisporre egli stesso

un emendamento. Penso che non sia necessaria perchè nell'articolo 1 è detto che ai militari delle Forze armate, a tutti i soggetti del diritto della pensione di guerra sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. Ora, questo è il testo organico che vige sia per la entità del trattamento economico, sia per la definizione dello stato giuridico di ciascuno degli aventi diritto. Il titolo terzo e il titolo quarto indicano poi caso per caso le singole categorie di congiunti, quelli considerati tali dal Codice civile e quelli ai quali si dà la qualifica in parola ai fini particolari di questo disegno di legge, cioè coloro che hanno diritto agli alimenti. Ad esempio, vi sono gli assimilati, coloro cioè che hanno allevato il militare deceduto. Questi hanno diritto al trattamento di pensione; indubbiamente in tale caso non ci si richiama, con la dizione « congiunto », al concetto del Codice civile, nel quale non vi è nessuna disposizione che consenta questo diritto agli alimenti per gli assimilati.

Non è il caso quindi di precisare in quest'articolo il valore che s'intende dare nel disegno di legge alla parola « congiunti »; se volessimo far ciò, dovremmo ripetere la precisazione infinite volte.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La risposta del senatore Zotta non solo non ha servito a chiarire il concetto, ma mi pare che l'abbia confuso, per il fatto che egli ha parlato di assimilati, i quali hanno diritto alla pensione, che non sono congiunti. Ora, parlare di « congiunti », intendendo di rifarsi contemporaneamente a chi lo è e a chi non lo è — a termini del Codice civile — a me pare che induca confusione. Comunque, chiarita la questione, se la Commissione non è d'accordo con me, non ritengo opportuno insistere.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Condivido il punto di vista del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 di cui è già stata data lettura, con la posposizione della frase « ed in caso di morte i loro congiunti », dopo le parole: « o con la condotta della guerra in generale ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subìti ad opera di forze nemiche.

A questo articolo i senatori Zelioli, Grava e Cemmi hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Nei casi di cui ai commi precedenti la dipendenza da fatto di guerra si presume salvo prova contraria.

« È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne.

« Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

« Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli per illustrare questo emendamento.

ZELIOLI. Onorevoli colleghi, il comma riguarda l'estensione alle vittime civili della guerra della presunzione della dipendenza da cause

di guerra che nella legge è già inclusa a favore dei minorati militari e dei congiunti dei caduti militari.

Abbiamo testè approvato gli articoli 2, 3 e 7 e in tutti questi articoli si presume la dipendenza da fatto di guerra, salvo prova contraria. Sono ancora previste le lesioni ed infermità riportate od aggravate in dipendenza della prestazione del servizio di guerra in reparti operanti. L'articolo 3 dice ugualmente che « la morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra salvo prova contraria ». Nel presente disegno di legge la causa di guerra è costantemente presunta a favore dei militari, confermando con ciò analoghe disposizioni contenute nel regio decreto 12 luglio 1923. Invece, per quanto riguarda le vittime civili in dipendenza di fatti di guerra, detta presunzione non è prevista, onde accade frequentemente che per mancanza di elementi chiaramente probativi non è possibile all'infortunato e ai congiunti dei caduti di dimostrare le circostanze in cui avvenne l'infortunio e con ciò gli interessati vengono ostacolati ed impediti nel riconoscimento dei loro diritti, nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'infortunato e le condizioni pietose dei congiunti. Ad eliminare tale stridente disparità di trattamento, insisto per l'aggiunta di questo emendamento, che sarebbe un emendamento complementare.

Sul secondo comma l'emendamento potrebbe sembrare una innovazione, ma praticamente non lo è. L'emendamento tende ad elevare fino alla maggiore età il limite di 14 anni al di sopra del quale attualmente si presume che gli interessati o i terzi che hanno determinato l'esplosione siano in grado di prevederne le conseguenze. Infatti attualmente vengono esclusi dalla pensione — e me ne danno atto il relatore e il Presidente della Commissione — i minorati ed i congiunti dei caduti in tutti i casi in cui chi ha determinato il fatto, vuoi la vittima, vuoi l'estraneo, aveva superato anche di pochi mesi detto limite di 14 anni, giungendo all'assurdo che lo Stato si rifà ai limiti stabiliti dall'articolo 97 del Codice penale per sottrarsi al proprio obbligo del risarcimento del danno causato dalla guerra; senza tener conto che si tratta di una responsabilità di carattere civile dello Stato verso il cittadino minorato per il fatto di guerra. Quindi è un fatto di natura squisitamente civile; conseguentemente, dovrebbe farsi richiamo — semmai — al limite previsto dalla legge civile per le responsabilità derivanti da fatti illeciti dei minorenni, secondo il caso previsto nell'articolo 2048 del Codice civile.

Con l'emendamento proposto voglio anche appagare il desiderio del signor Presidente della Commissione di finanza: si pone riparo infatti ad una ingiustizia, ma nel contempo non si espone lo Stato ad onerose conseguenze, poichè la presunzione consente sempre la prova contraria. È lecito altresì osservare che il criterio sin qui adottato è estremamente rigido, anche per l'affermazione di una ipotetica imputabilità penale perchè l'articolo 98 del Codice penale prevede un trattamento di favore con diminuzione di pena per i minorenni che hanno compiuto i 14 anni, ma non raggiunto i 18, riconoscendo ad essi una imputabilità ridotta.

Vengo al terzo comma aggiuntivo. La legge non prevede la concessione della pensione a chi è rimasto vittima di scoppio di ordigni esplosivi per fatto e colpa di terzi, quando — e questo avviene comunemente — il terzo che ha provocato l'incidente o la sua famiglia si trovano in condizioni economiche tali da non avere la possibilità materiale di fornire indennizzo all'infortunato o alla famiglia del caduto, mentre la concessione della pensione di guerra in tali casi appare logica conseguenza della disposizione di legge. Avviene che il Comitato di liquidazione delle pensioni (mi rifaccio un po' alla giurisprudenza attuale) applichi constantemente una deprecatissima distinzione a seconda che il terzo che ha provocato il fatto abbia oppure no superato l'età di 14 anni. Il mio emendamento vorrebbe riparare a questo grave inconveniente, per cui la pensione di guerra viene accordata alla vittima quando il fatto è stato provocato da persona che abbia meno di 14 anni, mentre invece viene negato se il responsabile abbia 14 anni e mezzo, onde si hanno dei frequenti casi di ciechi e invalidi che non sanno a chi chiedere grazia: questo è un caso veramente doloroso, che il Senato deve considerare. L'intervento dello Stato, in simili casi, è giustificato da ragioni di umanità ed è per questo che io insisto nel mio emendamento.

Infine, l'ultimo comma aggiuntivo propone di estendere la concessione della pensione di guer-

ra a coloro che cercarono di salvarsi durante o nell'imminenza di un attacco aereo. È una questione interessante, che è nata naturalmente da questo ultimo stato di emergenza, che tutti abbiamo deprecato e deprechiamo e che non vogliamo si ripeta. Tali incidenti hanno seminato lutti e stragi più nella popolazione civile, che non nella popolazione militare. Secondo il testo dell'articolo 10 si conferisce la pensione o l'assegno o l'indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi atto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, della invalidità o della morte. Ciò però dà luogo a dubbi ed incertezze, e ad esclusioni dalla pensione per coloro che sono stati vittime di infortuni riportati mentre cercavano riparo durante l'imminenza di un attacco aereo o di operazioni belliche. È evidente che in tal caso la pensione è più che giustificata. Signori del Senato, basta pensare all'episodio doloroso avvenuto a Genova nel pauroso incidente della Galleria delle Grazie; episodio che fu causato, non da un fatto immediato di guerra, ma da un fatto derivante dallo stato di guerra e determinato dall'orgasmo e dal terrore da cui gli interessati venivano colti. Occorre poi non dimenticare che l'accorrere immediatamente ai rifugi per sottrarsi alla minaccia aerea costituiva un obbligo preciso per tutti i civili, oltre che rappresentare un impulso naturale di salvezza.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è un po' in disaccordo. Il nostro Presidente, ispirato da quel nobile intento che lo distingue in tutta la sua opera, sembra contrario all'emendamento. Intanto, il rappresentante del Governo, l'onorevole Chiaramello, diceva in questo momento che la norma suggerita dal senatore Zelioli si sta già applicando. Quindi ci troviamo nel contrasto di due somme autorità: l'autorità del fatto compiuto, che non si può distruggere, e l'autorità del nostro Presidente.

PARATORE. Se il Governo è d'accordo ed assume le responsabilità della copertura, non mi oppongo.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. I casi sono pochi e sono eliminabili in gran parte attraverso la liquidazione. Allo stato attuale delle cose io, come relatore, non avendo un indirizzo preciso da parte della Commissione, mi rimetto all'Assemblea.

Volevo osservare, dal punto di vista formale, che il primo comma aggiuntivo peggiora la situazione, anzichè migliorarla. Nell'articolo 10 noi abbiamo più della presunzione. Infatti quando si dice all'articolo 10: « Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti inabili ed alle famglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte », ai fini probatori che cosa occorre dimostrare? Che vi sia stato questo fatto violento, diretto ed immediato: questo e niente altro.

Negli altri casi citati dall'onorevole collega Zelioli si parla di presunzione, perchè mancano tutti quegli elementi che possono dare la certezza che sussista la dipendenza dal fatto di guerra. È inutile pertanto parlare qui di presunzione, onorevole Zelioli, perchè così facendo si attenua la portata dell'articolo 10.

ZELIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. Io penso che l'onorevole Zotta non è ora il Presidente della Corte dei conti, per quanto glielo auguri. Questa interpretazione che egli dà quest'oggi è esatta, ma sarebbe poco male se noi mettessimo la disposizione nella legge per dare maggiore autorità ad essa; tanto più che l'abbiamo già detto per i militari e per le famiglie dei militari.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io voglio precisare che prima si dava sempre la pensione, in questi casi, sia ai minorenni come agli adulti; bastava la presunzione confermata nei fatti che esistesse la morte per causa di bomba od ordigno bellico, insomma per causa bellica. Successivamente il Comitato diventò restrittivo in queste concessioni e, quando io sono arrivato al mio posto di Sottosegretario, ho trovato che si negava la concessione della pensione quando vi erano casi di inavvertenza. Subito ho dato le opportune disposizioni affinchè si ritornasse alla vecchia prassi del Sottosegretariato, concedendo la pensione, previ gli accertamenti del caso, non solo ai minori, ma anche per

tutti gli altri casi di adulti, ecc. Quindi non vorrei, accettando l'emendamento proposto, che fra l'altro, mi scusino sia il senatore Zelioli, sia l'amico Grava, è poco chiaro, che noi ottenessimo proprio un indirizzo contrario sia da parte del Comitato, come della Corte dei conti. Badate che la Corte dei conti è orientata ora un po' sulla mia teoria, non perchè io l'abbia influenzata, ma perchè era di questo avviso prima ancora che io assumessi il Sottosegretariato.

Pertanto, poichè la prassi è questa ed è tranquilla in ogni suo aspetto, pregherei gli onorevoli proponenti di rinunciare al loro emendamento poichè siamo già su questa direttiva, sulla quale è molto più semplice che noi continuiamo a muoverci senza sviarci con norme di legge, tanto più con un emendamento, come questo, che è poco chiaro — ripeto — perchè avanza la questione del minorenne che ha sempre ragione e mai torto. Affermare ciò mi sembra una cosa poco simpatica, senza contare che in determinati casi si è concessa la pensione non a dei minorenni, bensì a della gente di 40, 50 e persino 60 anni, come, per esempio, all'agricoltore che, coltivando il suo fondo, viene colpito dall'esplosione di un ordigno e a colui il quale passeggia e inavvertitamente cozza contro un ordigno esplodente.

C'è una infinità quindi di varie cause che non si possono assolutamente elencare in un articolo di legge.

È per questo che mi permetto di insistere presso i senatori Zelioli e Grava e gli altri proponenti perchè vogliano ritirare il loro emendamento. Ripeto che siamo già su quella via e quindi, per non creare eventualmente degli inconvenienti sia all'opera del Comitato, come all'opera della Corte dei conti, è bene che non si apporti alcuna variante.

PRESIDENTE. Domando al senatore Zelioli se insiste nel suo emendamento.

ZELIOLI. Rinuncio al primo comma, ma insisto su gli altri tre.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo, il terzo e il quarto comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zelioli.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La minoranza voterà in favore dell'emendamento Zelioli.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A me si è presentato più volte il caso che il Comitato abbia rifiutato di ammettere al beneficio della pensione dei ragazzi i quali, giocando con ordigni esplosivi, si sono rovinati seriamente.

Quali che possano essere stati i motivi che hanno indotto il Comitato a consimili rifiuti, pur prendendo atto delle assicurazioni dell'onorevole Chiaramello, siccome noi abbiamo una giurisprudenza quasi costante che ha escluso ed esclude questi figlioli disgraziatissimi dalla pensione, non capisco perchè non dobbiamo votare quel che il collega Zelioli propone. Ciò fatto, occorrerà pensare anche ad una disposizione transitoria la quale elimini l'inconveniente gravissimo derivante dal fatto che ci siano stati — e lo ha ammesso lo stesso rappresentante del Governo — diversi orientamenti nell'interpretazione della legge, di guisa che non si è fatta quella giustizia distributiva che è necessaria sempre, in quanto non ci possono essere, in un ordinamento giuridico serio, coloro che sono danneggiati dalla legge e coloro che ne sono favoriti. E, siccome in questa materia la chiarezza non è mai troppa, sarà bene che nella legge si affermi il principio e si affermi, anche per i casi definiti negativamente nel passato, che nè giudicati, nè acquiescienze degli interessati, in quanto originati da una interpretazione della legge allora corrente, ma aberrante, tale riconosciuta dallo stesso rappresentante del Governo, possono ostare ad una revisione che deve, anzi, essere dichiarata ammissibile.

In questo senso pregherei il Senato di voler approvare l'emendamento Zelioli, con la riserva, da parte mia o da parte dell'onorevole Zelioli stesso, di proporre una disposizione transitoria che stabilisca parità di trattamento per tutti i casi identici, anche se definiti contro la lettera e lo spirito della legge che stiamo elaborando.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo del senatore Zelioli è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel seguente testo modificato:

Art. 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti inabili ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità dedivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti durante l'internamento in Paese estero o comunque subìti ad opera di forze nemiche.

È sempre presunta la dipendenza del fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o invalidità derivanti da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso di esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

A questo articolo il senatore Menghi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo che porta anche le firme dei senatori Gerini, Cemmi, Caporali, Santero e Tomè: « ferme restando le disposizioni degli articoli 8 e 9 per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e per qualsiasi cittadino, che siano stati militarizzati ».

Ha facoltà di parlare il senatore Menghi per svolgere quest'emendamento.

MENGHI. Io ed i miei colleghi con il comma aggiuntivo non chiediamo nuovi sacrifici finanziari al Governo; quindi son certo che non troveremo opposizione da parte della Commissione. Si tratta solamente di chiarire meglio il concetto dell'applicazione di questo articolo. Infatti si propone che in fine si dica: « ferme restando le disposizioni degli articolicoli 8 e 9 per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e per qualsiasi cittadino, che siano stati militarizzati ». In definitiva dunque il nostro emendamento si riallaccia a quanto è stato già stabilito negli articoli 8 e 9. Questo comma potrebbe anche apparire superfluo se la Commissione desse una spiegazione più ampia e chiarisse che questo beneficio si applica anche alle persone che sono state militarizzate.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ho già fatto la mia dichiarazione in assenza del collega Menghi, in occasione della lettura dell'articolo 8 e dell'articolo 9, che si riferiscono appunto all'oggetto qui considerato. Ritengo pertanto superfluo l'emendamento, in quanto il caso da esso previsto è contemplato dagli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Onorevole Menghi, insiste nel suo emendamento?

MENGHI. Dopo le dichiarazioni del relatore, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile.

Nell'eventualità che l'indennità sia stata già liquidata in capitale, non avendo l'interessato potuto esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'essegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione o all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra di cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolersi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il Pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

Anche in tal caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 17.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Siccome gli emendamenti presentati dalla minoranza della Commissione al testo dell'articolo 17 sono subordinati alle decisioni che l'Assemblea prenderà nei confronti dell'articolo 26, faccio la proposta che

si continui la discussione degli articoli successivi fino al 26 compreso. Quando avremo approvato l'articolo 26, torneremo indietro all'articolo 17 e con cognizione di causa potremo discutere o sul testo della minoranza della Commissione o su un altro emendamento che presenterò in via subordinata, e ciò a seconda delle decisioni che verranno assunte dall'Assemblea in merito all'articolo 26.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Gli emendamenti della minoranza all'articolo 17 pongono una questione di principio che investe tutto il progetto di legge. Si tratta di una questione che dovremo trattare una volta per tutte; discutiamo quindi subito l'articolo 17.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto nella mia proposta in quanto si tratta di seguire un ordine logico. Ripeto che il particolare argomento che concerne l'articolo 17 è subordinato, in tutto e per tutto, ad una ben diversa impostazione organica del problema, insita nel controprogetto della minoranza, e che, per forza di cose, dovremo di essa trattare all'articolo 26. Proseguiamo quindi nell'ordine che ho suggerito, e cioè, lasciando da parte l'articolo 17, discutiamo tutti gli altri, fino al 26 compreso, dopo di che riprenderemo l'esame dell'articolo 17. È questa una materia subordinata a quella e perciò dobbiamo esaminarla dopo e non prima. Non avrebbe senso se si dovesse procedere in un altro modo.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. È meglio seguire l'ordine degli articoli, non l'ordine prospettato dall'onorevole Cerruti. Questo è il mio pensiero.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io direi di seguire la discussione degli articoli secondo il loro ordine non, diciamo, topografico, ma logico. Ora, siccome non c'è nessun attentato nè diretto nè indiretto contro le mire della maggioranza, credo che il relatore di maggioranza non possa avere niente in contrario per accettare questo indirizzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della minoranza della Commissione di rinviare la discussione dell'articolo 17 a dopo l'esame dell'articolo 26. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo allora all'articolo 18:

Art. 18.

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonchè delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 19.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati; agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonchè a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o istituti, di cui all'articolo 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea, in base alle apposite ta-

belle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Domando alla Commissione se non sarebbe opportuno modificare la dizione del secondo comma dell'articolo 19, sostituendo con una dizione più appropriata la parola « omonima ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è d'accordo sull'opportunità di tale modifica, che potrà esser fatta in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 19, di cui è già stata data lettura, con l'intesa che in sede di coordinamento si provvederà a sostituire, nel secondo comma, la dizione « Direzione generale omonima » con altra più appropriata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

(*È approvato*).

Art. 21.

Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1947, n. 481.

(*È approvato*).

TITOLO II.

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA.

Art. 22.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente articolo 10, abbiamo subìto menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella *A*, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne è suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella *B*, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Carelli, del seguente tenore:

« Per gli invalidi affetti da tubercolosi e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità, la somma di cui al precedente comma non può eccedere i 4 anni ».

Inoltre è stato presentato dalla minoranza il seguente emendamento aggiuntivo:

« La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella *E*, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla sca-

denza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carelli, per svolgere il suo emendamento.

CARELLI. L'emendamento proposto si ispira ad un sano criterio di opportunità, stabilendo che la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non debba eccedere i quattro anni, anzichè gli otto; per i grandi invalidi affetti da tubercolosi l'emendamento, a mio avviso, è giustificato, tra l'altro, dalla particolare natura delle forme più gravi di affezioni tubercolari, che, secondo i competenti, non appaiono suscettibili di apprezzabili miglioramenti.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Io sono d'accordo con quanto ha detto il collega Carelli circa il periodo di quattro anni per gli invalidi tubercolosi una volta che abbiano subìto la visita medica e che siano dichiarati non più recuperabili. Però io voglio fermare l'attenzione dell'Assemblea sopra l'emendamento della minoranza, il quale, non solo stabilisce che per gli affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella *E*, la somma dei periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni, ma dice ancora che conservano immutato per due anni il trattamento precedente anche quegli invalidi e quei tubercolotici che vengono riconosciuti migliorati dalla Commissione medica e declassati ad una categoria inferiore. A noi sembra giusto che questi tubercolotici, anche se migliorati, abbiano la possibilità di consolidare il loro stato di salute. Se essi vengono ad avere un trattamento economico inferiore appena sono migliorati, vengono immediatamente a mancare dei mezzi ad essi necessari per consolidare il loro stato di salute, sia dal punto di vista delle cure sanitarie, sia dal punto di vista dell'alimentazione. Noi vogliamo che per questi tubercolotici che vengono declassati ad una categoria inferiore, sia mantenuto immutato il trattamento economico precedente per un biennio di attesa. È evidente il carattere di equità di questa nostra proposta, che viene a stabilire nei confronti dei grandi invalidi tubercolotici un trattamento più equo, perchè, escludendoli da tale beneficio, si verrebbe a creare un vero stato di disagio, tenuto conto dalla gravità della loro minorazione. Credo pertanto che non dovrebbe mancare il favore dell'Assemblea a questo emendamento, poichè è così chiaro, è così evidente il fatto che un ammalato, specialmente nel campo della malattie tubercolari, non può subito considerarsi guarito e non può subito dedicarsi al lavoro come non può subito affrontare certi disagi alla stregua di un individuo sano.

Voi direte che sono soltanto declassati in una categoria inferiore. Lo so, ma mi pare umano che il carattere assistenziale di questo emendamento vada presso in considerazione, in quanto che tutta la legge sulle pensioni di guerra, secondo il concetto moderno, deve avere anche un carattere assistenziale. E il carattere assistenziale è questo di dare il mezzo al tubercoloso per potersi consolidare nella sua salute, per poter guarire.

Per questi motivi confido che il Senato voglia approvare l'emendamento della minoranza.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Vorrei pregare i colleghi della maggioranza di voler approvare l'articolo 23 modificato secondo gli emendamenti sia dell'onorevole Carelli, che della minoranza, perchè questa disposizione di legge verrebbe così ad esaurire quella che è veramente un'esigenza sociale ed umana degli invalidi tubercolotici.

Dirò, ad integrazione di quanto ha osservato giustamente il collega che mi ha preceduto, che il mantenere il trattamento economico a questi invalidi non significa solo garantire il consolidamento della loro guarigione, ma anche impedire un possibile peggioramento delle condizioni di salute oppure una reviviscenza del male. Quindi sarà giusto modificare il trattamento solo quando si avrà la certezza che l'invalido tubercolotico sia veramente guarito e possa essere declassato di categoria. Questa è anche l'aspirazione dell'Associazione degli invalidi di guerra, di cui mi rendo interprete. Confido pertanto che gli emendamenti vengano senz'altro accolti.

Aggiungo poi che, a mio avviso, benchè non si possa in concreto, allo stato attuale delle cose, valutare l'onere, certamente si deve presumere che esso non sia così notevole da spaventare e da indurre qualcuno a rifiutare l'approvazione agli emendamenti intesi nel loro complesso.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. I provvedimenti che sono sollecitati da questo emendamento sono di due ordini di idee: il primo riguarda la riduzione da otto a quattro anni del periodo massimo di durata dell'assegno rinnovabile per i superinvalidi affetti da malattie tubercolari e da quelle del sistema nervoso.

La casistica clinica che concerne la tubercolosi è specificata alla lettera B) punto 4, alla lettera F) punto 4 ed alla lettera G) punto 1 della tabella *E*. Quella delle malattie mentali riguarda la lettera B) punto 1 e punto 3, sempre della tabella *E*.

Circa le malattie mentali, siano esse di carattere organico oppure funzionale, secondo il parere dei tecnici, quattro anni di durata dell'assegno rinnovabile sarebbero più che sufficienti per giungere ad una completa e chiara definizione e perciò non vi è proprio alcun motivo di insistere col lungo periodo di otto anni, tanto più che molte pratiche di pensione sono ancora in corso di istruttoria e per giunta sono già trascorsi ben cinque anni dalla fine del conflitto. Così facendo noi tranquillizzeremmo i parenti del minorato (i quali, civilmente, è come se lo avessero perduto), poichè verrebbe ridotto lo stato di indeterminatezza circa la posizione del loro congiunto, indeterminatezza che non manca di ingenerare notevole disturbo ed una certa inquietudine.

Per ciò che interessa i tubercolotici, la cosa cambia aspetto. Bisogna convenire che nel campo tecnico i pareri sono discordanti. Alcuni autorevoli clinici affermano che quattro anni sono più che sufficienti alla definizione; altri, non meno autorevoli dei primi, affermano invece che non sono sufficienti alla bisogna nè quattro, nè otto anni. Questi ultimi però formano la schiera più numerosa. In sostanza essi ritengono che nei confronti delle tubercolosi non si possa mai sentenziare di vera e propria guarigione, ma tutt'al più di semplice stabilizzazione del processo morboso; non solo, ma che tale malattia dev'essere considerata fra quelle di carattere insidioso e subdolo, e con facile tendenza all'aggravamento se al malato difettano particolari condizioni di ambiente, di super-alimentazione, di riposo e di cura. Ora, *rebus sic stantibus*, la questione dev'essere esaminata non più secondo l'aspetto puramente tecnico, ma piuttosto dal lato etico e sociale. Pensiamo un momento alla situazione in cui oggi si trovano questi ammalati: essi hanno abbandonato gli studi, la loro famiglia, le arti, le professioni od i mestieri a cui si erano dedicati; hanno preso parte alla guerra; dopo di che la stragrande maggioranza di essi ha subìto l'internamento e ha provato gli inenarrabili disagi fisici e la tortura morale degli spaventosi campi di concentramento tedeschi. Poi sono finalmente tornati in Patria, ma, consunti da questo morbo tremendo, sono stati costretti a peregrinare di sanatorio in sanatorio. Durante questa lunga odissea si può dire che hanno perduto ogni contatto con la vita attiva e diluito nel tedio e nella amarezza i loro sogni e le loro speranze; peggio, hanno smarrito ogni fiducia in se stessi ed anche nell'avvenire.

Oggi il loro pensiero ossessionante è soltanto quello della pensione. Si può dire ch'essi la considerano come la loro unica ancora di salvezza: la paura di trovarsi soli, deboli ed inermi di fronte alle leggi implacabili della vita alimenta come non mai questa loro aspirazione. Io ho visitato numerosi tubercolasari militari e, particolarmente, con una certa continuità, quello di Vercelli, il quale ospita ed avvicenda ben 300 tubercolotici di guerra. Bisogna vedere come essi insistono, con trepidazione e con inquietudine, per avere o l'assegno rinnovabile o, tanto meglio, la pensione. E coloro che hanno già conseguito l'assegno rinnovabile premono tutti concordemente affinchè sia ridotto il periodo dell'assegno rinnovabile da otto a quattro anni. Voglio citare al Senato un solo esempio molto istruttivo: un giovane soldato degente presso il tubercolosario di Vercelli era tanto in ansia perchè, non potendo egli muoversi, la Commissione medica non si decideva mai ad effettuare la visita di rito presso il tubercolosario medesimo. Finalmente la Commissione è venuta, lo ha sottoposto alla visita, e, seduta stante, gli ha dato garanzia che senz'altro gli sarebbe stata corrisposta la pensione. Da quel giorno quel soldato si è rasserenato come per incanto, è diventato tranquillo, e, purtroppo, dopo tre giorni si è spento lentamente, ma con dolcezza e in santa pace. Il fatto di aver acquisito la pensione gli ha reso possibile un trapasso senza inquietudine e senza turbamenti.

Ora, concordemente, tutti i tubercolotici che hanno l'assegno rinnovabile invocano che sia ri-

dotto questo periodo da otto a quattro anni. Se noi teniamo presente che sono già trascorsi molti anni da quando hanno contratto questa tremenda malattia, e che sarebbe quanto mai opportuno non tenerli ancora sospesi in una ansiosa incertezza sulla loro sorte affinchè riacquistino fiducia nella vita, non possiamo opporci a questo unanime desiderio. Io ho persino loro osservato: anche ammesso che il periodo di otto anni sia ridotto a quattro, badate bene che lo Stato in base all'articolo 96 ha sempre il diritto di sottoporvi ad una eventuale visita di controllo, anzi questa visita di controllo potrebbe benissimo ordinarla, per ipotesi, anche dopo altri quattro anni. Strano a dirsi, ma questo fatto non li preoccupa. Nella loro psicologia la cosa assume un aspetto ben diverso dall'assegno rinnovabile per la durata di otto anni. La visita di controllo connessa all'assegno rinnovabile comporta una scadenza fatale da essi ben conosciuta; l'altra invece pensano che può essere fatta o non essere fatta, e comunque come tutte le cose incerte e procrastinate assume un carattere — direi quasi — evanescente che non li preoccupa affatto. Se noi accogliessimo questa loro istanza lo Stato andrebbe incontro ad un danno? No, perchè, nelle condizioni in cui essi si trovano l'assegno rinnovabile è certo che nella quasi totalità dei casi verrebbe prolungato per altri quattro anni. Il pensiero recondito che hanno questi ammalati — parlo molto liberamente e sinceramente — è questo: è ben difficile che la Commissione medica, alla scadenza dei quattro anni, qualora si dovesse verificare un miglioramento di carattere temporaneo, possa decidere di sopprimere la pensione. E allora, non esistendo più l'alternativa del prolungamento dell'assegno rinnovabile, è ovvio che lo stesso verrebbe convertito in pensione. Questa è la realtà. Del resto è bene continuare a parlarci chiaro. La situazione psichica di questi ammalati, direi della quasi totalità di questi ammalati, è quella che è. Noi non abbiamo alcun potere di modificarla, tanto più che essi oramai si sono coalizzati per opporre una loro propria difesa contro questo provvedimento.

Onorevoli colleghi, badate bene, se noi non riduciamo il suddetto periodo da otto a quattro anni è fatale che gli ammalati di tubercolosi quando si approssimerà la data — e la conoscono bene questa data — in cui dovranno essere sottoposti alla visita medica di controllo, essi scientemente faranno di tutto per aggravare il loro male. Questa è la verità. Ciò costituisce senza dubbio un grave pericolo per loro stessi ed anche per la salute pubblica. Vogliamo noi creare degli autolesionisti? Confido quindi che per le ragioni esposte il minor danno sia quello di accogliere l'instanza di questi sventurati.

Per ciò che interessa la seconda parte dell'emendamento che viene proposto dalla minoranza — già illustrata benissimo dal collega Boccassi che mi ha preceduto — qualora il tubercolotico ed anche il malato mentale (perchè noi — come già dissi — abbiamo abbinato ai superinvalidi tubercolotici anche quelli affetti da malattie nervose e mentali) risultassero notevolmente migliorati così che la Commissione medica ritenesse opportuno di procedere al declassamento, è bene che in tal caso la cosa avvenga con estrema cautela, vale a dire attraverso il mantenimento dell'assegno precedente per almeno altri due anni. Allo scadere di questi due anni se dalla successiva visita medica di controllo venisse accertato un consolidamento della miglior situazione già riscontrata in precedenza, vuol dire che la Commissione potrà tranquillamente confermare il verdetto e solo a partire da questa data gli interessati riceveranno l'assegno corrispondente alla categoria alla quale verranno retrocessi. Dobbiamo osservare che, in genere, col declassamento l'assegno subirebbe una brusca e notevole riduzione. In conseguenza, questa gente che per molto tempo è rimasta lontana dalla vita attiva dovrà subito preoccuparsi di integrare la già magra pensione.

Il primo problema sorge subito dalla necessità di trovare lavoro. Ora, è già difficile che con questi chiari di luna, in cui si licenzia a tutto spiano, possano trovare lavoro gli uomini validi, figuriamoci dunque se i datori di lavoro saranno così facilmente disposti ad assumere persone che hanno trascorso anni ed anni in sanatorio o in manicomio. E perciò vuoi per la preoccupazione che finirà di assillare i più che non riusciranno a collocarsi, vuoi anche per i più fortunati la fatica alla quale dovranno soggiacere di colpo ed alla quale non sono più nè adusati nè predisposti per effetto del lungo periodo trascorso in luoghi di cura e delle loro precarie condizioni di salute, è facilissimo che ne derivi un aggravamento del male a tal punto da concludersi in molti casi in risultati funesti.

Ciò premesso noi, per ragioni di ordine umano, visto che non possiamo affermare che si tratti di

ragioni di carattere tecnico perchè, almeno per i tubercolotici, i pareri dei tecnici sono divisi, insistiamo vivamente affinchè siamo accolti entrambi gli emendamenti.

Giova ripetere che in fondo per il primo di essi non vi può essere danno a carico dello Stato in quanto che lo Stato potrà sempre effettuare la revisione in qualunque tempo. Ma intanto essi, se le loro condizioni fisiche glielo permetteranno, si saranno accostati fiduciosi e senza alcuna preoccupazione ed assillo, al lavoro produttivo, e « allora — come mi hanno detto molti di coloro che ho interrogato — vuol dire che se saremo effettivamente guariti rinunceremo volentieri anche alla pensione, perchè ci teniamo di più alla nostra salute che non alla pensione stessa ». Per ciò che interessa la seconda parte dell'emendamento credo che non possano sussistere dubbi circa l'opportunità e la razionalità di adottare un tale provvedimento cautelativo. (*Approvazioni*).

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Tengo a dichiarare subito che la seconda parte dell'emendamento aggiuntivo della minoranza, cioè quella che si riferisce alla protrazione del termine di 2 anni nel grado superiore di infermità per il mutilato, il quale sia stato ascritto, a seguito di miglioramento, ad un grado inferiore, è accolta dalla maggioranza della Commissione, la quale propone, però, che la norma sia limitata ai soli tubercolotici.

La maggioranza non è invece favorevole alla prima parte dell'emendamento, su cui si insiste e da parte della minoranza e da parte del collega Carelli per la riduzione da otto a quattro anni del periodo massimo di rinnovabilità dell'assegno. Il nostro atteggiamento corrisponde all'interesse stesso dei mutilati e degli invalidi. Si tratta infatti, in questo caso, di una ragione del tutto tecnica e non di una ragione sostanziale, come mi è sembrato volesse dire nel suo discorso — un po' patetico, me lo consenta, onorevole Cerruti — il relatore di minoranza. Si tratta di individuare il limite, il punto, fino al quale vi è stata una modificazione nel decorso della malattia, e nel quale, presumibilmente — e con larga presumibilità, si intende, in un terreno così smottabile — vi può essere un arresto. L'arresto, intendiamoci, può significare una linea di confine al di là della quale può esservi eventualmente un miglioramento o, molto frequentemente in questo genere di malattie, un peggioramento.

Se questa linea di confine la circoscriviamo ai primi anni — specialmente per quei casi, citati dal collega Cerruti, di giovani tornati dall'internamento in Germania, che all'inizio avevano un aspetto di benessere, di floridezza fisica e nei quali il male si è manifestato molto tempo dopo i quattro anni — può avvenire che al termine dei quattro anni si ponga una etichetta alla malattia e che successivamente si abbia una recrudescenza improvvisa, un rinnovamento dei focolai che sembravano spenti.

Non è dunque possibile ridurre il termine. Ci troviamo infatti di fronte ad una malattia che presenta le forme più varie, più impensate e più eterogenee. Chiedevo al collega Monaldi, che è una celebrità in materia, se fosse possibile stabilire un termine alla malattia ed egli mi rispondeva che non è assolutamente possibile poterlo dire con sicurezza dopo quattro anni; è ingenuo, egli diceva, credere il contrario.

Per questo la maggioranza della Commissione non ritiene opportuno modificare un istituto il quale già funziona da 23 anni e perciò confida che l'Assemblea su tale punto non vorrà portare innovazioni che soprattutto nuocerebbero alla categoria degli interessati. Accoglie, invece, la seconda parte dell'emendamento, limitandolo ai tubercolotici, sicchè andrebbe lievemente modificato l'emendemento della minoranza in questa maniera: « Gli invalidi affetti da tubercolosi qualora alla scadenza dell'assegno ecc. ».

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io mi permetto fare delle brevi osservazioni al relatore di maggioranza, facendo pesare, se mi è consentito, una certa mia particolare esperienza su questo problema. Io non ho preso la parola durante la discussione generale e neppure sugli emendamenti perchè mi sono rimesso al parere dei colleghi competenti che hanno studiato il problema a fondo, tanto per la maggioranza, che per la minoranza. Mi permetto ora di chiedere la parola con la speranza di apportare attraverso la mia esperienza un nuovo elemento presso il relatore di maggioranza, sì da indurlo ad accettare questo emendamento.

Io ho vissuto proprio quattro anni in un ambiente di tubercolotici; potrei essere quasi un clinico, tale è la mia esperienza. La mia malattia

l'ho avuta dalle carceri fasciste dove sono entrato pieno di salute, come un pezzo di acciaio. Una volta contratta la malattia, sia in guerra, sia in campo di concentramento, sia in carcere, la malattia è sempre la stessa, con gli stessi fenomeni; ed il lato più grave di essa — ne ho esperienza ricchissima — è l'elemento morale che l'accompagna. Se si riesce, attraverso l'ambiente o altri fattori, a rialzare il morale, la malattia si trasforma totalmente e va verso la guarigione.

Ora, che cosa dice la prima parte dell'emendamento? Fissiamo il periodo ai quattro anni. Ma questo ha una importanza morale enorme, poichè dà una certezza dalla quale deriva una fede nel l'avvenire e quindi indirettamente un passo certo, scientificamente certo, verso la guarigione. Io comprendo le riluttanze del relatore della maggioranza e dell'illustre Presidente della Commis sione finanze e tesoro, i quali, come è loro dovere, fanno un calcolo puramente di bilancio. Ma questo è un problema eccezionale — insisto ancora, e solo per questo ho preso la parola nella discussione — talmente eccezionale, che si tratta di ridare alla vita e alla vita sociale elementi che sono stroncati, probabilmente per sempre. Se a loro si dà la certezza dell'avvenire, così come è contemplato nel nostro emendamento, è chiaro che noi diamo loro una situazione di privilegio per la guarigione, ma di privilegio morale.

Qui si innesta l'altro problema su cui l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi, il Sottosegretario alle pensioni e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrebbero adeguatamente intervenire. Una volta guarito il malato — e bisogna fare in modo che esso guarisca — come si dà ad esso il lavoro in modo certo? Qui è il problema fondamentale: bisogna dare la certezza che, guarito, il tubercolotico abbia il lavoro, certamente! È evidente che io entro in un altro campo estraneo in questo momento alla discussione. Comunque pongo il problema all'attenzione dei responsabili.

Vorrei dunque fare appello al relatore della maggioranza affinchè si rendesse conto di questa esigenza e, accettando la prima parte dell'emendamento — sulla seconda non discuto, mi rimetto ai colleghi — dia una prova concreta, non dico di buona volontà, perchè certamente egli ne ha tanta, ma una prova di voler, sia pure per un attimo, compenetrarsi delle ragioni che spingono noi a presentare questo emendamento e a comprendere che, se lo presentiamo, è veramente per una superiore esigenza.

Io confido che l'onorevole relatore della maggioranza, che è stato così scrupoloso nell'esame di questo disegno di legge e degli emendamenti proposti, voglia in questo caso essere più scrupoloso, se possibile, del solito e arrivare ad una conclusione la quale è nei voti di tutti: di quelli che particolarmente conoscono questi malati e che hanno la certezza che sono dei malati recuperabili alla vita sociale, al lavoro, alla produttività nazionale, se si comprendono i loro reali bisogni.

Quello che dico per i tubercolotici lo dico anche per i malati psichici, i quali ugualmente debbono essere considerati recuperabili. Noi dobbiamo fare di tutto per metterli in questa situazione con la massima nostra buona volontà, anche se il Presidente della Commissione di finanze e tesoro si trova tentennante di fronte a queste nostre proposte.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ho ascoltato con vivo interesse la parola dell'onorevole Lussu ed essa s'è imposta all'attenzione della Commissione, perchè parte da un uomo onesto di sentimenti e che merita, pertanto, molta considerazione; specialmente per quanto ha detto a proposito della sua esperienza personale in merito alla fede dell'ammalato nella guarigione, fede che diventa più forte quando, superato il periodo dei quattro anni, egli polarizza tutte le sue energie verso il ritorno pieno alla vita.

Le nostre ragioni di dissenso erano soltanto di carattere tecnico, onorevole Lussu. Le dirò che, quando è stato esaminato in sede di Comitato ristretto di liquidazione questo articolo e l'emendamento che era stato proposto dall'Associazione dei mutilati, io, ignaro della materia, ho sentito la necessità di interrogare il generale medico del Comitato per chiedere il suo avviso; e questi si espresse in termini tecnici di cui io ho tradotto la portata nel mio intervento precedente.

In ogni modo ha tanto peso quello che ella ha detto, onorevole Lussu, che la Commissione se ne convince e aderisce volentieri al suo emendamento, anche perchè il Governo assicura la copertura per l'eventuale maggior onere. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Questa è la dimostrazione della possibilità di un lavoro concorde quando lo richiedono interessi superiori.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Visto che l'onorevole Cerruti ha saputo prendersi un così abile alleato come è l'amico Lussu, viste le pressioni dell'Assemblea, anche io di cuore accetto l'emendamento proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo della minoranza della Commissione, di cui è stata già data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento del senatore Carelli s'intende assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel seguente testo modificato:

Art. 23.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla Tabella *E*, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 24.

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.

(*È approvato*).

Art. 25.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 101 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dell'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

(*È approvato*).

Art. 26.

Quando le ferite, lesioni o infermità, siano state riportate o contratte in conseguenza del servizio prestato in reparti operanti impiegati in azio-

ni di combattimento, o in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche, di guerra,ovvero durante lo stato di prigionia, o quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di infermità, nella misura di cui all'annessa tabella *C* secondo la classificazione per gruppi di gradi ivi stabilita.

Negli altri casi spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, nella misura stabilita dall'annessa tabella *D*.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

La minoranza della Commissione propone di sostituire il primo comma di questo articolo con la seguente dizione:

« Ai militari divenuti invalidi per cause dipendenti dal servizio di guerra o attinente alla guerra, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati per ciascuna categoria di infermità, nella misura di cui all'annessa Tabella *C*, secondo la classificazione per gruppi di gradi ivi stabilita ».

Conseguentemente propone la soppressione del secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza, per svolgere questi emendamenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento è senza dubbio il più importante di tutti perchè implica una serie di provvedimenti che rappresentano i pilastri fondamentali del controprogetto della minoranza. Infatti con questo emendamento si propone di sopprimere gli assegni supplementari; di istituire una tabella unica per i combattenti e per i non combattenti, vale a dire la pensione per i non combattenti verrebbe portata al livello di quella dei combattenti, ed infine, siccome l'emendamento si riferisce alla tabella *C* da noi compilata, verrebbe a mutare notevolmente la misura delle pensioni per tutte le categorie dalla seconda all'ottava, e ciò secondo un procedimento razionale e non empirico ed iniquo, come quello adottato nel progetto governativo.

Ora, incominciamo ad esaminare la soppressione degli assegni supplementari.

Di assegni indicati in questo progetto di legge, come del resto accadeva nelle leggi preesistenti, ve ne sono parecchi e di varia natura. È bene essere precisi. Alcuni riguardano la situazione specifica di un determinato invalido, la quale si differezia da caso a caso. Sono tali, ad esempio, gli assegni di superinvalidità, di cura, di cumulo, di collocamento e così via. Non è certo di questi assegni che intendo parlare in merito alla proposta di soppressione. Essa concerne quel vespaio di provvedimenti che sono stati assunti nell'immediato periodo post-bellico, e che si assumono anche in questo progetto di legge, per adeguare le pensioni stesse al diminuito potere di acquisto della moneta. Sono questi gli assegni che debbono essere soppressi ed incorporati nella pensione stessa.

Sta di fatto che, ad esempio, mentre nel progetto governativo la pensione annua indicata dalla tabella per la prima categoria del raggruppamento di gradi inferiori è di lire 36.846, in realtà il titolare viene a percepire 318.022 lire, vale a dire 9 volte tanto. Per la seconda categoria la pensione tabellare è di lire 29.020 mentre l'assegno complessivo è di lire 137.620; per la terza, rispettivamente, lire 25.029 in confronto a lire 98.469; per la quarta lire 22.596 in confronto a lire 67.236; per la quinta lire 18.291 in confronto a lire 45.171; per la sesta lire 15.671 in confronto a lire 35.471; per la settima lire 12.032 in confronto a lire 26.312; e per l'ottava lire 8.483 in confronto a lire 18.383. Tralascio di indicare gli assegni della stessa natura che integrano la pensione di prima categoria per i superinvalidi.

Ora, questo vespaio di provvedimenti, che alterano le basi della pensione stessa, provoca tutta una serie di notevoli inconvenienti.Anzitutto, il calcolo della pensione diventa molto laborioso. Immaginate: sono questi i volumi che occorrono per i calcoli delle pensioni (*indica quattro grossi volumi*). Soltanto i funzionari dei dicasteri competenti o coloro che vogliono prendersi il disturbo di fare uno studio profondo della materia possono essere in grado di raccapezzarsi in questo labirinto. Quindi, difficoltà di calcolo, lavoro im-

probo, ed infine inaccessibilità della materia da parte degli interessati, i quali debbono limitarsi ad accogliere le cifre proposte dai vari dicasteri come oro colato. Nelle tabelle delle leggi preesistenti, invece, la pensione appariva dalla tabella stessa ed era semplice, chiara ed inequivocabile.

Ma, c'è di peggio: nei casi di riversibilità della pensione si determina realmente un danno nei confronti degli aventi diritto, perchè questi assegni supplementari non vengono computati. Prendiamo, ad esempio, l'articolo 68. In esso si stabilisce che: « quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella *A* venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma ».

E nel capoverso successivo si stabilisce che: « La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G, H, I* e *L* ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse ».

Ora, facciamo qualche calcolo. Secondo la lettera e lo spirito della legge, la presenza di questi assegni supplementari di adeguamento porta alle seguenti notevoli differenze: per la pensione di prima categoria, la quale ammonta a 318.022 lire, secondo le leggi sulle pensioni normali (facciamo il caso più semplice) alla vedova dovrebbe competere il 50 per cento, e perciò essa dovrebbe percepire 159.011 lire; siccome però questa somma supera la corrispondente pensione stabilita nel progetto governativo a favore della vedova di guerra, la quale è di lire 59.272, la riversibilità viene limitata a questa somma.

In realtà, applicando il 50 per cento alla sola pensione tabellare, perchè così dice la legge, essa percepirebbe soltanto 18.423 lire. Per la seconda categoria, invece di 59.272, soltanto 14.510 lire. Per la terza, invece di 49.234 lire, soltanto 12.514 lire. Per la quarta, invece di 33.618, soltanto 11.298 lire. Per la quinta, invece di 22.585, soltanto 9.145 lire. Per la sesta, invece di 17.735, soltanto 7.853 lire. Per la settima, invece di 13.156, soltanto 6.016 lire. Per l'ottava, invece di 9.191, soltanto 4.241 lire.

Onorevoli colleghi, come vedete le differenze che si producono sono realmente sensibili. Si tratta di un vero e concreto danno che si arreca agli aventi diritto. Ora, è grave che assegni i quali oggi non hanno più senso alcuno possano produrre un simile risultato. La maggioranza della Commissione, e per essa lo stesso relatore, ha affermato che era stata considerata l'eventualità di sopprimere questi assegni inglobandoli nella pensione tabellare. Ma poi è parso di innovare troppo. Ora mi permetto di non essere di questo avviso, per una ragione molto semplice: che non si tratta affatto di innovare, ma semplicemente di por fine ad una stortura la quale, oggi che la moneta è relativamente stabilizzata, non ha più nessuna ragione di esistere. Insomma, bastava sopprimere questi assegni ed aumentare corrispondentemente la pensione tabellare. In tal modo questa avrebbe assunto il suo carattere specifico, sarebbe stata chiara, semplice e nei casi di riversibilità che ho indicati non verrebbe causato un simile danno agli aventi diritto.

Passiamo ad un altro esempio: quello dell'articolo 31, che riguarda il cumulo delle invalidità. Nel secondo comma di detto articolo viene stabilito: « Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra la pensione di 1ª categoria e quella di 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti ».

Se ora noi consideriamo che la pensione complessiva di prima categoria è di 318.022 lire e quella complessiva della seconda è di 137.620 lire, la differenza su cui verrebbe ad incidere la metà od il decimo sarebbe di lire 180.402. Invece, secondo la lettera e lo spirito della legge, se si considerano soltanto le rispettive pensioni tabellari, (36.846 e 29.020 lire) vale a dire se non vengono computati gli assegni accessori, la metà od il decimo verrebbero ad incidere su 7.826 lire.

Io mi domando se non cadiamo nel ridicolo assegnando all'anno un decimo o la metà di 7.826 lire, mentre invece, se si considerasse la pensione unica conglobante anche gli assegni supplementari che, ripeto, sono stati applicati solo per l'adeguamento delle pensioni al diminuito pote-

re di acquisto della moneta — e quindi senza dubbio dovrebbero effettivamente essere considerati — si opererebbe su 180.402 lire. La base risulterebbe perciò moltiplicata 23 volte tanto.

Passiamo ora ad un altro caso: quello dell'articolo 49: « Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso,dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni ». Anche qui l'interpretazione letterale della legge porta ad escludere la somma corrispondente agli assegni supplementari.

Passiamo ora all'articolo 62, ultimo comma: « Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni ». Ora il cumulo delle due pensioni, facendo il calcolo più semplice, è pari al doppio di 21.392 lire. In altre parole viene escluso l'assegno che è di ben 40.000 lire *pro capite*.

Passiamo ora all'articolo 77. Questo articolo contempla il caso del genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra. Nel secondo comma di questo articolo è stabilito che al genitore che abbia perduto più figli militari per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 « compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre ». Secondo la dizione della legge questa percentuale dovrebbe essere applicata soltanto sulla pensione tabellare la quale è di 14.941 lire. Insomma non si terrebbe conto dell'assegno supplementare che è di 14 mila lire, e cioè quasi equivalente alla pensione stessa.

All'articolo 79, dove è stabilito che « il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole, consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M, N, O,* e *P,* aumentata della metà ».

Secondo la dizione della legge questo aumento verrebbe ad incidere soltanto sulla pensione tabellare, vale a dire su di una base che è la metà di quella che effettivamente dovrebbe essere.

Per questo complesso di motivi, nel nostro contro progetto abbiamo eliminato ogni assegno di adeguamento, così che la pensione, a prescindere dalla sua entità nei confronti di quella del progetto governativo, appare dalla somma unica e globale indicata nella tabella stessa.

Ed ora passiamo al secondo punto, e cioè alla questione della tabella unica per combattenti e non combattenti.

Giova premettere che soltanto nel 1912 venne promulgata la prima legge concernente le pensioni di guerra; anteriormente veniva fatto riferimento al testo unico del 1895, in cui le pensioni militari erano confuse con quelle civili. Per ottenere la pensione di guerra, le lesioni, le ferite o la morte dovevano essere occasionate da cause inerenti al servizio di guerra e riportate nell'ambito del territorio in cui si svolgevano le ostilità. Col decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, venne per la prima volta presunta quale causa di servizio anche l'occasione di servizio (come ieri ha detto giustamente il nostro illustrissimo collega onorevole Orlando), e, per gli infortuni da cui poteva derivare l'invalidità o la morte, venne parificato al servizio di guerra anche quello attinente alla guerra, e ciò pure nel caso in cui il sinistro si fosse verificato fuori del perimetro del territorio delineato zona di guerra. Questa disposizione è stata giustificata dal carattere che fin da allora aveva assunto la guerra, la quale già appariva non più come una semplice lotta di eserciti contrapposti, ma come un urto di popoli, per cui la preparazione bellica doveva compiersi intensamente in tutto il territorio dello Stato, e quindi anche fuori del territorio dichiarato zona di guerra. Col successivo decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 1726, il concetto di infortunio, di cui all'articolo 2 del precedente decreto, fu esteso a qualsiasi caso di invalidità o di morte per le ferite, le lesioni e le malattie riportate o aggravate per servizi attinenti alla guerra, anche fuori della zona di guerra. Venne pure concessa la pensione ai militari caduti prigionieri per eventi che si fossero verificati non soltanto anteriormente allo stato di prigionia presso il nemico, ma anche durante la prigionia stessa.

Infine, col decreto del 27 febbraio del 1919, n. 239, è stato concesso il diritto alla pensione di guerra anche ai cittadini borghesi rimasti invalidi per causa di guerra e, in caso di morte, alle loro famiglie.

Attraverso questo sviluppo storico dei successivi provvedimenti di legge si può constatare che, man mano che la tecnica bellica assumeva più vaste proporzioni, nel campo del diritto si è manifestata in modo analogo una espansione dei concetti sia nei confronti dei fatti da cui poteva sorgere il diritto, sia della zona spaziale in cui potevano verificarsi i fatti stessi. La realtà oggettiva della vicenda bellica è stata trasportata nella corrispondente sfera del diritto.

Arriviamo così alla legge del 12 luglio 1923, n. 1491, la quale fu certamente fondamentale per ciò che interessa la riforma tecnica e giuridica delle norme sulle pensioni di guerra. In base alla suddetta legge per poter ottenere la pensione, l'elemento indispensabile era, naturalmente, ancora e sempre la causa di servizio. Qui viene però considerato servizio di guerra quello prestato nella zona delle operazioni. Badate bene, si abbandona il concetto della zona di guerra, per introdurre un nuovo concetto della zona delle operazioni. Inoltre si poteva acquisire il diritto anche per eventi che si fossero verificati fuori della zona delle operazioni purchè si fosse trattato di servizio attinente alla guerra.

Nella relazione stessa, che accompagna la legge del 1923, si afferma: « È evidente infatti che nella vastità e complessità della guerra moderna, non può chiamarsi servizio di guerra solo quello prestato dai veri combattenti nella zona di operazioni, ma anche quello pur necessario prestato dell'esercito, più numeroso ancora di quello combattente, impiegato nelle retrovie in tutto il territorio dello Stato, e che rappresenta un complemento indispensabile dell'esercito combattente ».

In sostanza, quando la lesione, la ferita o la malattia erano riportate in zona di operazioni o durante lo stato di prigionia, o in operazioni compiute in un Paese estero o in un Paese militarmente occupato o nelle colonie, la legge ammetteva la presunzione *juris tantum* (vale a dire fino a prova contraria) che esistesse la causa di servizio, e ciò naturalmente per la difficoltà di poter dedurre in simili circostanze la prova diretta. Negli altri casi chi riteneva di aver diritto alla pensione doveva offrire la prova che l'infortunio era dipendente da causa di guerra.

E perciò, con questa legge, la presunzione che prima era valida in tutto il territorio dichiarato come zona di guerra veniva ristretta al territorio dove si svolgevano le operazioni militari propriamente dette.

Ecco in tal modo scaturire per la prima volta la implicita distinzione tra combattenti e non combattenti. Erano considerati combattenti tutti coloro che risultavano comunque offesi da armi nemiche, anche se fuori della zona delle operazioni o di guerra; tutti coloro che erano divenuti invalidi od erano morti nella zona delle operazioni; ed, infine, tutti coloro che erano rimasti offesi per il maneggio delle armi o di mezzi bellici durante la loro permanenza in reparti mobilitati, purchè avessero a suo tempo prestato servizio nella zona delle operazioni. Senonchè questa discriminazione tra combattenti e non combattenti, sebbene di ampia consistenza, non si è limitata alla necessità di fissare le zone territoriali dove potesse sussistere la presunzione *juris tantum,* ma ha dato luogo anche a due serie di tabelle di indennizzo, l'una più alta per i combattenti e l'altra più bassa per i non combattenti. Nelle tabelle delle pensioni annesse alla legge del 1923 tale differenziazione era all'incirca del 20 per cento per la pensione basilare del soldato. La stessa relazione giustifica questo provvedimento alla luce di un presunto obbligo da parte dello Stato di dare più largamente quanto maggiore fosse il vantaggio che lo Stato avesse ricevuto dal sacrificio del militare, ed afferma esplicitamente che il motivo determinante di tale provvedimento è di natura non economica, ma strettamente morale. In proposito è stata perfino adottata una nuova terminologia: vennero chiamate pensioni privilegiate di guerra quelle per i combattenti e semplicemente pensioni di guerra quelle per gli altri.

Nel progetto di legge in esame è stato introdotto un altro concetto che però confluisce allo stesso risultato: in definitiva la presunzione *juris tantum* esiste solo per gli appartenenti ai reparti operanti. In sostanza, al concetto spaziale della zona delle operazioni è stato sostituito quello di appartenenza a reparti operanti, ma la differenziazione tra combattenti permane immutata. Dal punto di vista pecuniario, però, lo scarto che prima era del 20 per cento si è ridot-

to al 4 per cento. Ora, se si può ammettere questa distinzione in ordine all'accertamento della dipendenza del danno, base e fondamento del diritto, essa non è più assolutamente accettabile quando viene a tradursi in termini monetari differenziati. In sede di discussione generale ho accennato al concetto giuridico su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra: ho detto che la pensione può essere configurata ad una *restitutio in integrum* non nel senso processuale romanistico, ma piuttosto in quello di reintegrazione patrimoniale; non solo, ma che v'è analogia tra la pensione di guerra e l'indennizzo in seguito ad esproprio. Ora, se noi consideriamo, ad esempio, uno stesso appezzamento di terreno appartenente per metà superficie a due proprietari distinti, ed immaginiamo che questo terreno venga attraversato da una strada da costruirsi per ragioni di pubblica utilità, come deve procedere il perito incaricato di stimare il valore del terreno soggetto all'esproprio? Egli procede alla valutazione degli elementi intrinseci ed estrinseci che sono propri del terreno da espropriarsi, e siccome i due appezzamenti, per ipotesi, sono uguali, è ovvio che ai rispettivi proprietari verrà corrisposta la stessa, identica indennità. In altre parole il perito non considera affatto se si tratta nell'un caso di un ente pubblico e nell'altro di un ente non pubblico o di un privato, se l'uno dei proprietari sia ricco e l'altro povero, se l'uno sia bisognoso e l'altro non abbia bisogno, e così via: è l'oggetto in se stesso del diritto, ed esclusivamente quello che viene valutato e, risultando pari la condizione di quella natura, l'indennità deve logicamente essere analoga. E così, nel caso del danno provocato da un fatto di guerra, se si tratta di uno stesso sinistro, non si può assolutamente fare differenziazione in base alla qualità di combattente o di non combattente.

Anche a prescindere dal fatto che con lo sviluppo assunto dalla guerra moderna ogni cittadino si può dire sia esposto ai rischi, ai disagi, ai pericoli ed ai danni della guerra stessa, e ciò in ogni lembo del territorio nazionale, ogni differenziazione di questo genere è soprattutto in contrasto col principio fondamentale su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra. Voglio anche aggiungere che nel caso pratico verrebbero a determinarsi casi paradossali. Ad esempio, consideriamo un soldato che sia stato parecchi mesi, o, addirittura parecchi anni in un reparto operante che poi egli ha abbandonato, supponiamo, per passare in riposo. Durante questo periodo di riposo poniamo ch'egli contragga una malattia che lo conduca a morte. Ebbene, costui che ha combattuto tanto tempo in reparti operanti, per il fatto stesso che non appartiene più ad un reparto operante, non viene considerato combattente e quindi riceverà una pensione inferiore. Ed ora — invertiamo il caso — consideriamo un soldato che sia sempre rimasto a riposo e dopo alcuni giorni che è stato destinato in un reparto operante contragga anch'egli una malattia che lo conduca a morte. Siccome è considerato combattente riceverà una pensione maggiore. Altro esempio: un soldato che non sia appartenente a reparti operanti e che svolga, per ipotesi, un servizio sedentario quale può essere quello di guardia ad una caserma, ad un campo di concentramento o ad una polveriera: se avviene un'incursione nemica che mitraglia la popolazione o effettua un bombardamento....

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, non siamo più in sede di discussione generale.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questa, signor Presidente, è la sostanza dell'emendamento. Cosa succede in questo caso? Se il militare rimane colpito, in base all'articolo 26, trattandosi di un fatto di guerra episodico, egli è considerato combattente ed avrà la pensione come tale, mentre il civile morto o infortunato nelle stesse circostanze avrà la pensione da non combattente, vale a dire inferiore.

Perchè questo? Se unica è la causa del danno, ed analogo il danno prodotto, l'indennizzo deve essere uguale. Se si volesse premiare il combattente per il contributo di eroismo, di sacrificio e di sangue ch'egli ha conferito alla causa comune (concetto rispettabilissimo) osservo che ci sarebbero ben altri istituti ai quali si può far capo, ma in un modo autonomo affinchè non venga leso il principio giuridico su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra. Voglio alludere alle medaglie al valore, a determinate polizze, alle croci di guerra, insomma ad istituti ai quali si possono benissimo aggregare assegni di congrua portata economica e non insignificanti come quelli attualmente corrisposti. In tal modo si raggiungerebbe lo scopo, ma senza interferire con un principio che è di ben diversa natura. Qualunque altra soluzione porterà fatalmente a fal-

sare il concetto fondamentale del risarcimento del danno subìto. D'altronde, teniamo ben presente che nessuna legge sulle pensioni di guerra in vigore presso gli altri Paesi ammette questa distinzione. Perciò nelle nostre tabelle noi l'abbiamo soppressa. In altre parole vi è una tabella unica. I combattenti non subiranno alcun danno, mentre tutti gli altri avranno il vantaggio che le loro pensioni saranno portate al livello superiore.

Ed ora, non mi resta che parlare brevemente della tabella unica e della misura delle singole pensioni. Qui non sto più a ripetere i concetti che ho già svolti nella discussione generale, e ciò anche perchè l'ora è piuttosto tarda. Dirò, in sintesi, che la pensione di base di prima categoria della tabella *C* da noi proposta è,per il caso meno critico, di 280.000 lire, mentre in quella del Governo è di 318.022 lire; la base di partenza è dunque inferiore nel nostro progetto. Ma, mentre noi abbiamo applicato fedelmente i coefficienti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, coefficienti che nessuno studio e nessun'altra legge ha modificato, il progetto governativo è come se li ignorasse completamente. Per ciò che interessa il raggruppamento di gradi noi proponiamo un aumento del 29 per cento per le categorie dei generali, del 20 per cento per gli ufficiali superiori, del 9 per cento per gli ufficiali inferiori. Nel progetto governativo sono rispettivamente adottati i rapporti del 14,11 e 6,50 per cento. Va da sè che noi siamo soprattutto vivamente preoccupati del successivo sviluppo tabellare, perchè invece di applicare i coefficienti stabiliti, sono stati introdotti coefficienti ridottissimi che non possono assolutamente essere accettati. Per quale motivo, a partire dalla seconda alla ottava categoria, è stato applicato il 43,27 per cento invece dell'80, il 31 per cento invece del 75, il 21 per cento invece del 70, il 14,20 per cento invece del 60, l'11 per cento invece del 50, l'8,20 per cento invece del 40, ed infine, il 5,70 per cento invece del 30?

Ciò non può essere assolutamente giustificato in alcun modo. E perciò noi abbiamo voluto eliminare questa specie di truffa che viene scientemente perpetrata ai danni di 260.000 minorati delle categorie inferiori alla prima. Ci sono ancora molti altri argomenti connessi che sarebbe opportuno trattare in questa sede, ma l'ora è tarda e perciò desisto da questo proposito, non senza prima rivolgere un caldo invito all'Assemblea di approvare questo emendamento per evidenti ragioni di logica, di giustizia e di equità.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Sostanzialmente le questioni sono due: da un lato l'onorevole Cerruti desidera che siano unificati e concentrati gli innumerevoli rivoli che, in definitiva, sboccano verso quello che è il magro trattamento economico dei pensionati di guerra. Siamo perfettamente d'accordo su questo punto; di ciò si è parlato in seno alla Commissione finanze e tesoro e a questo riguardo sono state mosse al Governo cortesi lagnanze in Assemblea, allorchè sono stati discussi i miglioramenti economici agli impiegati. È purtroppo un sistema, questo, di cui non intendiamo far colpa al Governo; è un sistema che è causato da una irregolarità di funzionamento, irregolarità obiettiva, imposta dai tempi. Nel campo finanziario sorride sempre la idea di una sistemazione, sia per ciò che attiene al trattamento economico degli impiegati, sia per ciò che attiene al trattamento economico dei pensionati. Vi è sempre l'idea cioè di eliminare questi assegni dalle denominazioni più diverse, che rivelano un carattere di precarietà, di incertezza, di labilità tale che non ci consente neppure di vedere in un quadro chiaro e preciso quello che è il fenomeno giuridico ed economico. Noi siamo perfettamente d'accordo su questo punto, ma, dal punto di vista del metodo, è opportuno in questo momento — di fronte alle insistenze giustificatissime che si fanno per la sollecita approvazione del provvedimento da parte delle categorie interessate, che hanno atteso già tanto — sconvolgere tutto il sistema?

Dal lato formale, dico: in questo momento seguiamo ancora questa via di provvisorietà, in attesa della definizione completa dell'istituto, e dal lato formale e dal lato sostanziale. Per ciò che attiene poi all'essenza del trattamento economico, la questione è un'altra. L'onorevole Cerruti dice giustamente: quando voi avete assorbito gli assegni supplementari nel trattamento di pensione, ne verrà di conseguenza che le pensioni di riversibilità, e cioè le pensioni indirette, saranno migliorate. D'accordo; ma la questione è una altra, perchè verte sul punto in cui questa legge apporta effettivi miglioramenti alle pensioni

indirette. Ed io ho già detto, a nome della Commissione, per le particolari contingenze finanziarie odierne, per la particolare struttura costituzionale che ci impone l'obbligo della copertura, non è possibile andare oltre la somma prevista, il cui ammontare iniziale è già sensibilmente cresciuto nel corso della elaborazione del progetto. Questa parte del disegno di legge è, in effetti, lacunosa; siamo d'accordo perfettamente su questo punto, ma riteniamo che tali lacune non possano essere colmate ora; vuol dire che, esaurito il problema per ciò che concerne le pensioni dirette, rimane aperto il problema per ciò che concerne le pensioni indirette.

Un altro punto su cui l'onorevole Cerruti ha particolarmente insistito è quello dell'unificazione delle tabelle *C* e *D*, vale a dire le tabelle dei combattenti e dei non combattenti. In verità, a questo proposito, non ci troviamo d'accordo per le stesse ragioni che sono a base dell'emendamento della minoranza. Va infatti innanzi tutto notato che, dal lato sostanziale, la differenza è quasi trascurabile. Prendiamo la prima tabella: la differenza tra i combattenti e non combattenti si riduce a tre o quattro mila lire al mese, poichè le differenze sono state eliminate per tutti gli assegni. E, se è vero quello che l'onorevole Cerruti stesso ha ammesso e che è a fondamento della richiesta di unificazione dei vari assegni, se è vero cioè che tali assegni assorbono gran parte del trattamento economico, una volta eliminata la differenza nelle tabelle tra i combattenti e non combattenti in ordine agli assegni stessi, e rimanendo pertanto la differenza soltanto nei riguardi della pensione, si evince che, dal punto di vista sostanziale, la differenza è pressochè zero fra l'uno e l'altro trattamento economico. Ed allora non di questo si preoccupa l'onorevole Cerruti, perchè la diversità del trattamento economico è minima, direi quasi risibile. Di cosa dunque si preoccupa? Quando egli stesso ha ravvisato l'opportunità di una distinzione fra le categorie dei combattenti e dei non combattenti suggerendo che ad altro rimedio si giunga — non a quello cioè della doppia tabella, ma a quello, per esempio, delle onorificenze — egli ha riconosciuto l'opportunità del fondamento morale che sta alla base della distinzione della duplice tabella.

Ma mi permetta l'onorevole Cerruti di prospettare l'incongruità del suo suggerimento circa le onorificenze. Quante onorificenze ci vorrebbero!

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sono due cose distinte.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Bisognerebbe conferire le onorificenze a tutti i mutilati combattenti per distinguerli dai mutilati non combattenti; mi sembra però che, anche dal punto di vista morale, con un tale procedimento si imprima una nota di inferiorità sui non combattenti. No, onorevole Cerruti, mi sembra che la questione sia impostata male dal lato morale, l'unico da voi seriamente considerato, essendo trascurabile la differenza di carattere economico derivante dall'emendamento della minoranza. Ecco perchè la Commissione è contraria a questa modificazione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta il testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se insiste nell'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Voteremo allora l'articolo 26 comma per comma. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 26 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« Ai militari divenuti invalidi per cause dipendenti dal servizio di guerra o attinente alla guerra, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di infermità, nella misura di cui all'annessa Tabella *C*, secondo la classificazione per gruppi di gradi ivi stabilita ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Resta inteso che, in seguito alla precedente votazione, il secondo comma rimane soppresso.

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 26 nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, lo articolo 26 nel testo risultante dagli emendamenti introdotti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivaci commenti. Intervento del segretario senatore Bisori presso il Presidente. Dal centro e dalla destra si chiede la controprova. Clamori*).

Si proceda allora alla controprova. Chi non approva l'articolo 26 nel suo complesso è pregato d'alzarsi.

Non essendo chiaro il risultato, l'articolo sarà votato per divisione.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Onorevole Presidente, mi pare che, dopo aver comunicato all'Assemblea il risultato di un voto, che deriva dalle comunicazioni dei segretari, non si possa decidere di rinnovare la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, lei sa che a me questi rilievi non si fanno, perchè quando ho avuto dai segretari concordi i risultati delle votazioni mi rifiuto di ripetere le votazioni...

SCOCCIMARRO. Io, onorevole Presidente, mi permetto di dirle subito che ho preso la parola perchè ho sentito fare la proposta, che veniva anche dalla Presidenza, di procedere alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Mi faccia finire, onorevole Scoccimarro. Quando si è fatta la votazione, due segretari avevano dichiarato che c'era una maggioranza favorevole di pochi voti; io avevo proclamato l'esito della votazione, ma proprio nel momento della proclamazione un terzo segretario si è avvicinato a me per dirmi che non era esatto. Capirà, onorevole Scoccimarro, che quando io non ho la concordanza da parte dei segretari, devo garantirmi della esattezza dell'esito del voto, perchè altrimenti si falserebbe la volontà del Senato. Qui i segretari non sono d'accordo. Allora io dichiaro onestamente che bisogna assicurarci sull'esito della votazione con una votazione per divisione.

SCOCCIMARRO. Devo constatare, onorevole Presidente, che il voto era già stato proclamato.

PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, non elevi inopportune proteste. Così farò io. Ma se non vi bastasse la spiegazione mia, ricorrerei alla fonte della mia autorità. Vi ricordo il Regolamento: questo caso è previsto dall'articolo 27, il quale stabilisce: « Il voto per alzata e seduta è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato ».

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Onorevole Presidente, la votazione si deve ripetere nelle stesse condizioni di prima, con lo stesso numero di senatori. È lei in grado di ripetere la votazione nelle stesse condizioni di quella precedente? Evidentemente no! Ci sono senatori sopravvenuti.

PRESIDENTE. Non posso impedirlo. Procediamo alla votazione per divisione.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Milillo, se lei intende parlare sull'ordine dei lavori, io non le do la facoltà di parlare, perchè ho già indetto la votazione per divisione. I senatori favorevoli all'articolo 26 si porranno a sinistra; quelli contrari a destra.

(*L'articolo 26 nel suo complesso non è approvato*).

GRISOLIA. Sono entrate più di venti persone, mentre la votazione si deve svolgere nelle stesse condizioni di prima.

PRESIDENTE. Presenti una proposta specifica in sede di Regolamento, la quale sancisca che, finita la discussione nel momento in cui si inizia la votazione si debbono chiudere le porte; fino a questo momento non esiste una disposizione di questo genere.

Onorevoli senatori, il seguito di questa discussione è rinviato.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti